

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**Art. 78**

*(Modifiche all' articolo 123 della legge regionale 2/2002 )*

1. All' articolo 123 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Iscrizione agli albi ed elenchi) >>;

**b)** il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.>>;

**c)** il comma 2 è abrogato.